



CORTE D'APPELLO DI TORINO

**Nel procedimento di Volontaria Giurisdizione iscritto al numero di ruolo
380/2026**

Avente ad oggetto: Esecutorietà di Lodo Arbitrale straniero ex art. 839 c.p.c.

Ricorrente: *Parte_1* cittadino svizzero e italiano, nato il 05.07.1971 a Busto Arsizio (Varese) e residente in Svizzera, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Di Iacovo ed elettivamente domiciliato presso quest'ultimo come da procura in atti.

La Presidente delegata presso la Corte d'Appello di Torino

- Visti gli atti relativi al ricorso ex art. 839 c.p.c. depositato in data 27 agosto 2026 da *Parte_1* come sopra rappresentato e difeso, volto ad ottenere la dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale svizzero reso in data 6 maggio 2026;
- Vista la documentazione prodotta a corredo del ricorso, e segnatamente: Procura notarile alle liti munita di apostille rilasciata su foglio separato (doc. 0); Copia conforme all'originale cartaceo del Lodo arbitrale del 6 maggio 2026, autenticato dal Notaio Avv. Simone Creazzo di Lugano in data 26 maggio 2026 (atto n. 1486) e munito di Apostille rilasciata dalla Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino in data 27 maggio 2026 n. 128860 (doc. 1); Copia conforme all'originale cartaceo dell'Accordo di liquidazione sottoscritto dinanzi alla Pretura di Lugano - Sezione 3 in data 27 maggio 2025 nell'ambito della procedura CM.2025.207, omologato dal Segretario assessore, autenticato dal Notaio Simone Creazzo e munito di Apostille (doc. 2); Copia della richiesta di avvio della procedura arbitrale presentata dal sig.

Pt_1 in data 27 marzo 2026 (doc. 3); Copia dell'ordinanza di convocazione delle parti alla riunione di discussione e mediazione del 6 maggio 2026 emessa dall'Arbitro Unico Avv. Gabriele Gilardi (doc. 4); Dichiarazione ed attestazione dell'Arbitro Unico Avv. Gabriele Gilardi in data 10 agosto 2026 (Dichiarazione n. 9, proc. 1128ARB-16) attestante l'inadempimento dei resistenti rispetto agli obblighi di pagamento derivanti dal lodo del 6 maggio 2026 (doc. 5); Copia del Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale del Swiss Arbitration Centre (Swiss Rules 2021) in vigore dal 1° giugno 2021 (doc. 6); Visura camerale ordinaria della società resistente [...] *CP_1* (doc. 7); Certificati di residenza anagrafica dei resistenti *CP_2* e *Controparte_3* emessi dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) in data 10 agosto 2026 (doc. 8 e doc. 9);

- Rilevato che, dalla documentazione fornita dal ricorrente, per quanto di interesse nel presente procedimento, emerge quanto segue:

1) Il sig. *Parte_1* ha svolto attività lavorativa subordinata in favore della società *Controparte_1* *CP_2* e *Controparte_3*, maturando crediti di natura salariale e lavorativa pari a complessivi CHF 9.605.853,17;

2) Al fine di recuperare tali spettanze, il 17 aprile 2025, il sig. *Pt_1* promuoveva dinanzi alla Pretura del Distretto di Lugano un procedimento giurisdizionale, registrato sub CM.2025.207, nei confronti di *Controparte_1* *Controparte_3* [...] *CP_2* e *Controparte_4* (poi estromessa dal giudizio), chiedendo la condanna in solido dei convenuti al pagamento della sopra citata somma;

3) In data 27 maggio 2025, dinanzi al Pretore della Pretura di Lugano - Sezione 3, le parti addivenivano a d un accordo transattivo denominato "Accordo di liquidazione" (omologato dal Segretario assessore dr.ssa *Controparte_5*, con il quale [...] *CP_1* *Controparte_3* e *CP_2* si riconoscevano debitori solidali del sig. *Pt_1* obbligandosi a pagare, a saldo e stralcio della controversia, l'importo ridotto di CHF 3.265.000,00 dilazionato in rate con scadenze dal 30 novembre 2025 al 28 febbraio 2028;

4) Il medesimo Accordo pattuiva che il mancato pagamento anche di una sola rata avrebbe comportato l'immediata decadenza dal beneficio del termine, legittimando il creditore ad esigere l'intero importo originario di CHF 9.605.853,17, oltre a interessi moratori al tasso del 5% annuo con decorrenza retroattiva dal 28 gennaio 2025 e addebito di tutti i costi e le spese di recupero a carico delle controparti;

- 5)** Nell'Accordo veniva altresì inserito (a pagina 4) una clausola compromissoria in base alla quale qualsiasi controversia circa l'esecuzione dell'Accordo sarebbe stata deferita ad un procedimento arbitrale dinanzi ad un Arbitro Unico, concordemente designato nella persona dell'Avv. Gabriele Gilardi, con sede dell'arbitrato a Locarno, Via alla Ramogna 16, e lingua italiana;
- 6)** A causa dell'inadempimento dei resistenti (che avevano versato unicamente la somma parziale di EUR 139.880,00, pari a CHF 117.000,00), in data 27 marzo 2026 il sig. *Pt_1* depositava richiesta di arbitrato dinanzi al suddetto Arbitro per ottenere il pagamento dell'intero credito originario di CHF 9.605.853,17 oltre interessi;
- 7)** Costituitosi il contraddittorio nell'ambito del procedimento arbitrale n. 1128ARB-99, l'Arbitro Unico convocava formalmente tutte le parti per il giorno 6 maggio 2026 a Locarno ove, alla presenza personale di tutte le parti, veniva redatto e sottoscritto un lodo arbitrale rituale consensuale ("consent award") ai sensi dell'art. 36, par. 1, del Regolamento svizzero d'arbitrato internazionale (Swiss Rules 2021);
- 8)** Nel testo del Lodo del 6 maggio 2026, i resistenti si riconoscevano debitori solidali del sig. *Pt_1* per l'importo di CHF 9.605.853,17 oltre interessi del 5% annuo dal 28 gennaio 2025, obbligandosi ad eseguire il pagamento sul conto clienti dell'Arbitro presso *Controparte_6* entro sette giorni lavorativi dalla sottoscrizione del lodo (ovvero entro e non oltre il 15 maggio 2026); il lodo prevedeva inoltre la facoltà di pagamento in Euro al cambio fisso di 0,9 EUR/CHF e l'immediata liberazione a favore di *Pt_1* della somma di EUR 139.880,00 già fiduciariamente depositata (imputata a interessi per CHF 117.000,00), ponendo a carico dei resistenti l'obbligo di corrispondere entro il medesimo termine il saldo degli interessi maturati ad oggi quantificati in CHF 500.000,00, nonché il rimborso dell'acconto di CHF 6.000,00 anticipato dal ricorrente per i costi arbitrali;
- 9)** Il Lodo arbitrale, sottoscritto da tutte le parti e dall'Arbitro, veniva autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Simone Creazzo di Lugano e regolarmente munito di Apostille della Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;
- 10)** Successivamente alla scadenza del termine del 15 maggio 2026, i resistenti si rendevano inadempienti anche rispetto agli obblighi derivante dal lodo, non avendo accreditato alcuna somma sul conto corrente dedicato dell'Arbitro tenuto presso *Controparte_6*, come formalmente attestato dallo stesso Arbitro Avv. Gabriele Gilardi con dichiarazione del 10 agosto 2026 prodotta in atti (doc. 5).

- Ritenuta la propria competenza a decidere sulla richiesta di riconoscimento del Lodo Arbitrale straniero, dovendo la pronuncia essere fatta valere, ai sensi dell'art. 839, comma 1, c.p.c., nei confronti della società *Controparte_1* avente sede legale in Borgomanero (NO) e dei sigg. *Controparte_3* e *CP_2* residenti nel medesimo Comune di Borgomanero (NO), e dunque in territorio compreso nel distretto di questa Corte d'Appello;
- Ritenuto inoltre che: *i)* La clausola compromissoria contenuta nell'accordo di liquidazione del 27 maggio 2025, ritualmente depositato in copia conforme munita di Apostille e traduzione giurata, risulta pienamente conforme ai requisiti formali di validità di cui all'art. II della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e all'art. 807 c.p.c., costituendo valido fondamento convenzionale per il deferimento della lite ad arbitro unico; *ii)* Il lodo del 6 maggio 2026 costituisce un lodo arbitrale rituale consensuale ("consent award") valido, vincolante e definitivo secondo la legge svizzera applicabile alla procedura (art. 36, par. 1, Swiss Rules 2021) ed equivale ad una sentenza passata in giudicato nell'ordinamento di provenienza, avendo le parti espressamente pattuito e sottoscritto la natura rituale e vincolante della decisione, rinunciando a qualsiasi impugnazione sul merito; *iii)* La controversia ha ad oggetto un credito pecuniario di natura salariale e transattiva, rientrando pacificamente tra le materie di diritti disponibili e, come tale, pienamente arbitrabile secondo i criteri stabiliti dalla legge italiana (art. 806 c.p.c.) e dalla Convenzione di New York; *iv)* Dagli atti emerge la regolare e piena instaurazione del contraddittorio, nonché il rispetto del diritto di difesa, essendo state le parti debitamente convocate in sede arbitrale e avendo partecipato personalmente e assistite alla mediazione, sottoscrivendo spontaneamente e congiuntamente il testo del lodo che recepiva l'accordo transattivo;
- Anche con particolare riguardo alla parte dispositiva della pronuncia arbitrale medesima non vi sono motivi di contrarietà all'ordine pubblico o alle disposizioni di diritto pubblico nazionale, vertendo la pronuncia sul mero adempimento di obbligazioni pecuniarie solidali e sulla corresponsione di interessi convenzionali;

PQM

DICHIARA l'efficacia nella Repubblica Italiana del lodo arbitrale rituale consensuale reso in data 6 maggio 2026 dall'Arbitro Unico Avv. Gabriele Gilardi, con sede

dell'arbitrato in Locarno (Svizzera), nell'ambito del procedimento arbitrale n. 1128ARB-99, autenticato nelle firme delle parti e dell'arbitro dal Notaio Simone Creazzo di Lugano in data 26 maggio 2026 (atto n. 1486) e munito di Apostille della Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino in data 27 maggio 2026 (n. 128860).

Dichiara conseguentemente l'efficacia immediatamente esecutiva in Italia del predetto lodo relativamente alle statuizioni di condanna pecuniaria solidale ivi indicate.

Manda alla Cancelleria per comunicazione del presente provvedimento a parte ricorrente.

Torino, 08 settembre 2026

La Presidente Delegata
Dott.ssa Gabriella Ratti